



Prot. n.00008

Roma, 7 gennaio 2009

OGGETTO: Disegno di legge finanziaria 2009 – approvazione definitiva – pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, Supplemento Ordinario n. 285, la legge finanziaria per il 2009 (Legge 22 dicembre 2008, n. 203).

Il provvedimento, di soli 4 articoli, presenta una architettura normativa ridotta rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n.112 del 2008 – (cd manovra estiva), convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008) – ai sensi del quale la legge finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con *“l'esclusione di disposizioni finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico”*.

La legge finanziaria svolge, quindi, per il 2009, un ruolo diverso da quello degli esercizi passati, essendo caratterizzato da una funzione correttiva contenuta sul bilancio dello Stato, anche in ragione del fatto che le misure previste trovano copertura nell'ambito delle disponibilità finanziarie già definite con la citata manovra estiva.

Si riportano di seguito le principali disposizioni contenute nella legge, che vanno ad aggiungersi a quelle già illustrate nelle precedenti note, riferite al testo del disegno di legge licenziato dal Consiglio dei Ministri ([30 settembre 2008](#)) e dalla Camera in prima lettura ([nota 24 novembre 2008](#)).

Apparecchi per il gioco (art. 2, comma 49)



Sede Provinciale
Via Togliatti 8 - 20077 Melegnano MI
Tel. 02/9834786 – fax 02/9834786
e-mail segreteria@apam-milano.it



Intervenendo sul decreto legge n. 149 del 2008, in materia di organizzazione della raccolta delle scommesse, viene elevato dal 12,70 al 13,40 il prelievo erariale unico ("PREU") calcolato sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale (art. 2, commi 45 e 46)

E' stato modificato il procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce le modalità di erogazione del Fondo; in particolare è stato introdotto il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari. Si prevede inoltre che il Dipartimento per gli affari regionali provveda direttamente a finanziare i comuni interessati, senza più alcun riferimento ai progetti da realizzare.

Integrata anche la dotazione del Fondo di 22 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per l'anno 2011.

Interventi in materia di istruzione (art. 2, comma 47)

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali e del Ministro dell'economia, sentita la conferenza Stato-Regioni, saranno definiti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie stanziare (120 milioni) per la realizzazione del programma di interventi in materia di istruzione.

Patto di stabilità (art. 2, comma 48)

Si introduce la non applicazione agli enti locali delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità relativo agli anni 2008-2011, di cui all'articolo 77 bis della manovra estiva (DL 112/2008) nel caso in cui il mancato rispetto del patto sia dovuto a spese per nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia a condizione che siano individuate le risorse finanziarie.

Tale esclusione si applica agli enti:

- che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

- che hanno registrato nell'anno 2008 un ammontare di impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

Le modalità di verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dalle predette disposizioni saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia.

Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica (art. 3)

L'articolo, introdotto nel corso dei lavori presso il Senato, modifica l'articolo 62 del Decreto legge 112/2008 in tema di emissione di titoli nonché di acquisto di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali.

In particolare è ribadito il divieto per le regioni, province autonome ed enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale alla scadenza e in un'unica soluzione; viene inoltre fissata la durata minima e massima di ciascuna operazione di indebitamento (non meno di 5 anni, non oltre 30 anni).

E' ribadita la competenza del Ministro dell'economia e delle finanze alla predisposizione di regolamenti che individuino la tipologia dei contratti relativi a derivati che possono essere conclusi dalle autonomie territoriali. Rispetto alla norma vigente si prevede che l'adozione di tali regolamenti avvenga d'intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome, per i profili di interesse regionale e che il medesimo regolamento indichi le componenti derivate che le autonomie possono prevedere nei contratti di finanziamento, nonché le informazioni da inserire nei contratti relativi a strumenti derivati con finalità di trasparenza.

Viene ribadito, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 62, il divieto di stipula, per gli enti territoriali interessati dalle norme, di contratti relativi a strumenti finanziari derivati, indicando altresì i limiti temporali di vigenza del divieto stesso.

Si introduce, inoltre, l'obbligo per il Ministero dell'economia e delle finanze di trasmettere mensilmente la documentazione concernente i contratti relativi a derivati stipulabili dagli enti locali.